



COMUNE DI BUSNAGO

(Provincia di Monza e della Brianza)

Servizio Polizia Locale

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 17 del 09/08/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN VIA MATTEOTTI E VIA MANZONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che l'IMPRESA RIVA SRL con sede in Osio Sopra (BG), deve eseguire dei lavori di asfaltatura in Via Piave, Manzoni e San Rocco - SP 178 con conseguente creazione di sensi unici alternati e di divieto di sosta nelle aree interessate ai lavori;

Dato atto che per l'emanazione del provvedimento per Via San Rocco è necessario il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza per cui sarà emanata successiva ordinanza.

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 18/12/2017, mediante il quale è stata disposta la nomina dello scrivente quale responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Visto il D. lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1. Il senso unico alternato in Via Piave angolo Via Matteotti, regolato da appositi movieri, in corrispondenza del tratto interessato ai lavori.**
- 2. Il divieto di sosta in Via Piave angolo Via Matteotti, in corrispondenza del tratto interessato ai lavori**
- 3. Il senso unico alternato in Via Manzoni civico 6, regolato da appositi movieri, in corrispondenza del tratto interessato ai lavori;**
- 4. Il divieto di sosta in Via Manzoni civico 6, in corrispondenza del tratto interessato ai lavori:**
- 5. Le predetta disposizioni saranno in vigore dal giorno 13/08/2018, dalle ore 7.00 alle 18.00, al 17/08/2018 dalle ore 7.00 alle ore 18.00;**
- 6. In caso di avverse condizioni climatiche il presente provvedimento sarà prorogato previa comunicazione dell'Impresa esecutrice;**
- 7. Dovrà in ogni caso essere consentito il transito agli autobus di linea.**

Il richiedente è incaricato della posa della prescritta segnaletica nonché di dare adeguata pubblicità del provvedimento ai cittadini interessati.

Il responsabile dell'ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all'ATM e all'Ufficio Lavori Pubblici.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Responsabile del Servizio
Rettore Valerio / Arubapec S.p.a.
(sottoscritto digitalmente)